



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contenzioso

Numero 67 Settoriale del 29/05/2025

Numero 396 Reg. Generale del 29/05/2025

OGGETTO: RICORSO EX ART 316 CPC INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. R.G. 10568/2023. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE MEDICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE
--

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- il Comune di Veglie è costituito, in qualità di parte convenuta, nel giudizio civile pendente innanzi al Giudice di pace di Lecce R.G. 10568/2023 promosso dai **sigg.ri Rosato Alessio e De Luca Federica** esercenti la potestà genitoriale sul minore **Rosato Denny** rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Giulia De Pace per ivi sentir accogliere le domande dagli stessi proposte stessa proposte con atto di citazione notificato all'Ente notificato al ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 14786/2023;

-il legale incaricato dall'Ente avv. Marina Negri ha comunicato che all'udienza del 25.3 u.s. si è svolto l'interrogatorio dei ricorrenti e sono stati ascoltati n. 2 testi. Terminata l'istruttoria di cui sopra, controparte ha chiesto ed ottenuto l'ammissione di CTU medico - legale sul minore individuato nella persona del dott. CTU Dott. Marchello.

Ritenuto opportuno e necessario al fine di tutelare e sostenere efficacemente le ragioni difensive dell'Ente, provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte, che partecipi alle operazioni ed accertamenti peritali richiesti dal Giudice, compiendo tutti gli atti annessi e/o connessi il mandato;

Visti :

–l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il principio secondo cui la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dapprima nel previgente Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, poi confermato nel successivo Codice di cui al D.Lg.s 50/2016 e tutt'ora;

Rilevato che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi in generale, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera6/AUT/2008);–

Dato atto che , in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del Consulente Tecnico di Parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Considerato, dunque, che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali e che pertanto l'impegno di spesa derivante dal conferimento dello stesso,

Richiamati:

- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale

-l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Atteso che la scrivente ha all'uopo interpellato il dott. Francesco Trono, **nato a Copertino il 12.10.1953**, C.F. **TRNFNC53R12C978B**, individuato, nel rispetto dei principi della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, quale professionista di adeguata competenza nella specifica materia da cui trae origine il presente contenzioso, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo omnicomprendente di €. 375,00 al lordo della ritenuta d'acconto ;

Richiamato l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale ;

Richiamato, altresì :

l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"

Tenuto conto che la specifica tipologia del servizio di cui si tratta, che si sostanzia in affidamento di incarico di Consulenza Tecnica di Parte, rientrante nella fattispecie dei "servizi legali" in procedimenti giudiziari, come tale escluso dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici relative ai settori ordinari, in applicazione degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, si acquisisce il CIG ai meri fini degli oneri di tracciabilità;

Dato atto che, per l'effetto, si è provveduto a generare il seguente CIG B715F87A96

DETERMINA

1.Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI affidare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento pendente innanzi al Giudice di pace di

Lecce n. R.G. 10568/2023 , nel quale il Comune di Veglie risulta costituito in qualità di convenuto, al dott. Francesco Trono , in premessa generalizzato;

3.Di impegnare la somma pari ad € 375,00 al lordo della ritenuta d'acconto sul cap. 252 , sul cap. 252 p.f. 1.03.02.11.006, progr. 01.11;

4.Di comunicare il presente atto al professionista incaricato mediante comunicazione PEC che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, assumerà valore di accettazione ai fini della conclusione del contratto;

5.Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025	1				252	0	375,00	654	

Veglie, lì 29/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 859

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/06/2025 al 19/06/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.